

CRISI D'IMPRESA

Novità per la composizione negoziata della crisi d'impresa

di **Francesca Dal Porto**



Con D.M. 21.03.2023, il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia – ha aggiornato la normativa sulla **composizione negoziata della crisi d'impresa**.

Il documento è composto da sei sezioni relative a:

- test pratico per la verifica della **ragionevole perseguibilità del risanamento**;
- **check-list** (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza;
- **protocollo di conduzione** della composizione negoziata;
- la **formazione degli esperti**;
- la **piattaforma**;
- **scheda sintetica** sul profilo professionale dell'esperto.

Al termine delle sezioni, sono previsti **quattro allegati** con indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate; con un modello di istanza on line; con un fac simile di dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata; con una scheda sintetica del profilo professionale dell'esperto.

Le principali novità introdotte col D.M. 21.03.2023 riguardano il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. In particolare, **l'entità del debito che deve essere ristrutturato**, da inserire al numeratore del rapporto rappresentante il test, è data da:

- a. debito scaduto (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo);
- b. (più) debito riscadenziato o oggetto di moratorie;
- c. (più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;

d. (più) rate di mutuo-finanziamento e canoni di leasing finanziario, in scadenza nei successivi 2 anni;

e. (più) investimenti relativi alle iniziative industriali e di riorganizzazione del lavoro che si intendono adottare, dedotte le sovvenzioni e i contributi che l'imprenditore prevede di conseguire a fronte degli investimenti;

f. (meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale;

g. (meno) disponibilità finanziarie, nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti;

h. (meno) stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti.

È stato **inserito il punto g) per indicare nel dettaglio le disponibilità finanziarie** presenti e che possono essere destinate al debito da ristrutturare, nel momento di presentazione della domanda.

Nella parte relativa al **protocollo di conduzione della composizione negoziata**, laddove si parla dello svolgimento delle trattative con le parti interessate (sezione 8), è stata inserita la specifica (8.15) che prevede che, ferma restando la facoltà di richiedere la trasmissione delle informazioni attraverso la posta elettronica certificata, l'esperto invita i creditori con i quali sono in corso le trattative ad accedere alla piattaforma per inserire al suo interno le informazioni sulla posizione creditoria e gli ulteriori dati o documenti dallo stesso richiesti.

Inoltre, al punto 8.16, è stato inserito un **adempimento a carico dell'esperto**, ai fini dell'eventuale scambio di informazioni e documentazione tra imprenditore e creditori, questo infatti deve chiedere a entrambi se sono disponibili a prestare il consenso per l'accesso alle informazioni contenute nella piattaforma ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003.

In materia di **rinegoziazione dei contratti**, al punto 11.2 del protocollo di conduzione della composizione, è stata inserita la previsione sulla base della quale, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2 e la rideterminazione del contenuto, termini o modalità delle prestazioni contrattuali è opportuna per assicurare la continuità aziendale e agevolare il risanamento dell'impresa, l'esperto ha cura di richiedere alle parti se, nel caso di insuccesso della rinegoziazione, **acconsentano** a che l'esito delle trattative e le motivazioni del mancato accoglimento delle proposte vengano **referiti al tribunale**.

È opportuno che tale richiesta venga formulata **sin nel primo incontro e che degli incontri venga redatto un sintetico verbale come precisato al punto 8.5.**

Nella parte relativa alla **conclusione dell'incarico** (punto 14.5), quando sia stato raggiunto un accordo con i creditori, l'esperto, nel valutare se sottoscriverlo, oltre a tenere conto della sua idoneità al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, anche alla luce della check-list di cui alla Sezione II, dovrà anche verificare (parte aggiunta) che l'accordo sia stato sottoscritto dall'imprenditore e da tutte le altre parti interessate che vi hanno aderito. Possono essere previsti più accordi quante sono le parti interessate.

Per quanto riguarda la **piattaforma**, tra le funzioni disponibili sono state aggiunte quelle per l'inserimento della determinazione del compenso dell'esperto; l'interoperabilità tra la piattaforma telematica e le altre banche di dati di cui all'[articolo 14](#) del Codice della crisi d'impresa; lo scambio di documentazione e di dati di cui all'[articolo 15](#) del Codice della crisi d'impresa.

Tra le novità, inoltre, è stato previsto che la piattaforma contenga un campo nel quale l'impresa inserisce la **sintesi del contenuto della domanda** e, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) se l'impresa si trova in stato di pre-crisi, di crisi o di insolvenza reversibile;
- b) sull'indebitamento complessivo, in quanto il dato di sintesi non è previsto nell'istanza;
- c) la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di business (righe 6);
- d) la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali (righe 10);
- e) le iniziative industriali che si intendono adottare (righe 10);
- f) se al momento della domanda vengono richieste le misure protettive specificando se si tratta di misure generali o selettive.

I documenti inseriti per la presentazione dell'istanza vengono sottoscritti mediante l'apposizione della **firma digitale** su ciascuno di essi con unica operazione.

La piattaforma contiene un campo nel quale l'impresa indica i professionisti che la assistono e un ulteriore campo nel quale indica i professionisti iscritti nell'elenco degli esperti che la hanno assistita negli ultimi 2 anni, al fine di garantire il rispetto dell'[articolo 16](#), comma 1, del Codice della crisi d'impresa.

Tra le principali novità, infine, si segnala anche la previsione della nuova sezione VI che illustra la **scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto**: la scheda sintetica ha la

funzione di agevolare le commissioni regionali di nomina, o comunque i soggetti deputati alla nomina dell'esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata.